

ATTO N. ORD 1119

DEL 23/07/2026

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 646

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 40 “di San Giusto ” dal km 9+600 al Km. 9+700. Ordinanza di regolamentazione della circolazione mediante istituzione di senso unico alternato con limitazione della velocità a 30 Km/h (Soggetto richiedente Italgas Reti S.p.a. – per manutenzione straordinaria alla rete gas-Rif.to Autorizzazione-Pratica n. 112607). Ditta appaltatrice dei lavori : Erregi Costruzioni Srl.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato autorizzazione (rif.to pratica n° **112607**) alla Società Italgas Reti Spa per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete del gas lungo la strada provinciale indicata in oggetto;
- a tal fine la Società Erregi Costruzioni Srl Via San Francesco al Campo 116, 10040 Leini (incaricata di eseguire i lavori), dovendo eseguire i lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale, lungo il tratto della S.P. n. 40 “di San Giusto ” dal km 9+600 al Km. 9+700 oggetto di intervento, dal giorno 27/07/2026 al giorno 08/08/2026 ed inoltre ha richiesto il divieto di transito dei mezzi pesanti con massa superiore a 19t lungo la S.P. 40 dal km. 10+223 al km 8+685 (si allega planimetria con relativa segnaletica e di percorsi alternativi).

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato con limitazione della velocità a 30 Km/h lungo la S.P. n. 40 “di San Giusto ” dal km 9+600 al Km. 9+700 ed inoltre il divieto di transito dei mezzi pesanti con massa superiore a 19t lungo la S.P. 40 dal km. 10+223 al km 8+685 oggetto di intervento, dal giorno 27/07/2026 al giorno 08/08/2026 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Si evidenzia che eventuali opere/manufatti ubicate/i seppur provvisoriamente su sedime stradale o su sue pertinenze dovranno essere opportunamente segnalate/i e protette/i e vista la criticità delle attività che dovranno essere svolte e l’ubicazione dell’area di cantiere (ponte e a ridosso di intersezioni) si dispone l’obbligo della guardiania (ovvero modalità alternative che consentano un monitoraggio continuo ai fini della salvaguardia della circolazione) e relativamente alle ore di maggior intensità di traffico si richiede la gestione del senso unico alternato mediante l’impiego di movieri.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il geom. Maurizio Scarparo.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2026 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico"*;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato con limitazione della velocità a 30 Km/h lungo la S.P. n. 40 "di San Giusto " dal km 9+600 al Km. 9+700 oggetto di intervento ed inoltre il divieto di transito dei mezzi pesanti con massa superiore a 19t lungo la S.P. 40 dal km. 10+223 al km 8+685 (allegata planimetria del percorso alternativo e della segnaletica stradale) , dal giorno

27/07/2026 al giorno 08/08/2026 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Si evidenzia che eventuali opere/manufatti ubicate/i seppur provvisoriamente su sedime stradale o su sue pertinenze dovranno essere opportunamente segnalate/i e protette/i e vista la criticità delle attività che dovranno essere svolte e l'ubicazione dell'area di cantiere (ponte e a ridosso di intersezioni) si dispone l'obbligo della guardiania (ovvero modalità alternative che consentano un monitoraggio continuo ai fini della salvaguardia della circolazione) e relativamente alle ore di maggior intensità di traffico si richiede la gestione del senso unico alternato mediante l'impiego di movieri.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- il committente/Concessionario : Società Italgas Reti Spa;
- Responsabile dei Lavori per il concessionario : Ing. Marco Martucci
- Responsabile dei Lavori per la ditta: : Geom. Vittorio Petris – cell. 331-1526905
- la ditta appaltatrice dei lavori : Erregi Costruzioni Srl Via San Francesco al Campo 116, 10040 Leini,
- il Responsabile di cantiere/preposto (secondo D.Lgs. 81/2008) per l'impresa è il Geom. Vittorio Petris – cell. 331 1526905,

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e **si devono adottare** i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22/01/2019, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione (anche successivamente all'inizio dell'attività), non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso di tali condizioni negative, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica temporanea, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo maggiore per i lavoratori e l'utenza stradale.

La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, resta responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali e della segnaletica inerente l'indicazione dei percorsi alternativi, per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna (o se istituito anche dell'eventuale percorso alternativo), prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità (compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata). **Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata.** Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

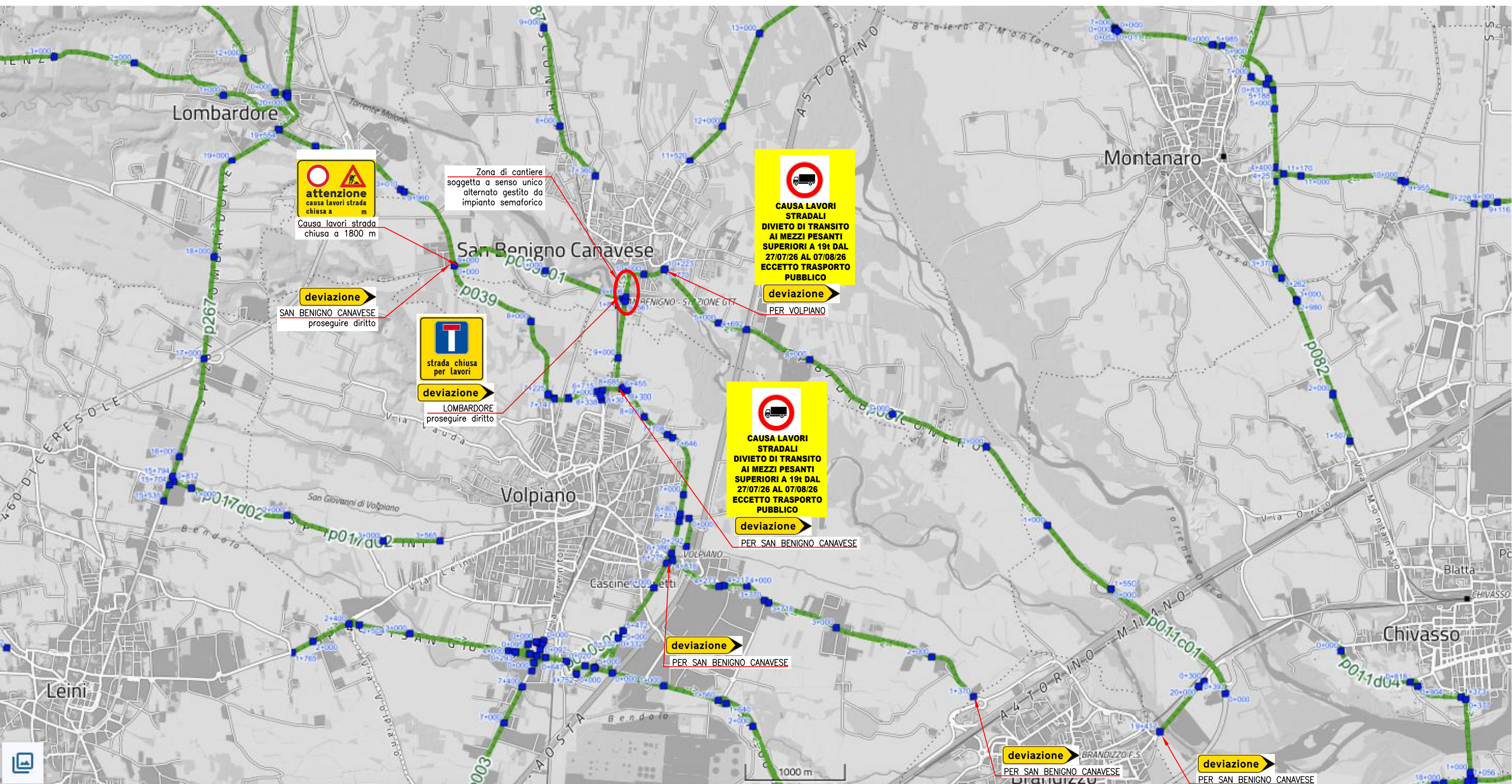
Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

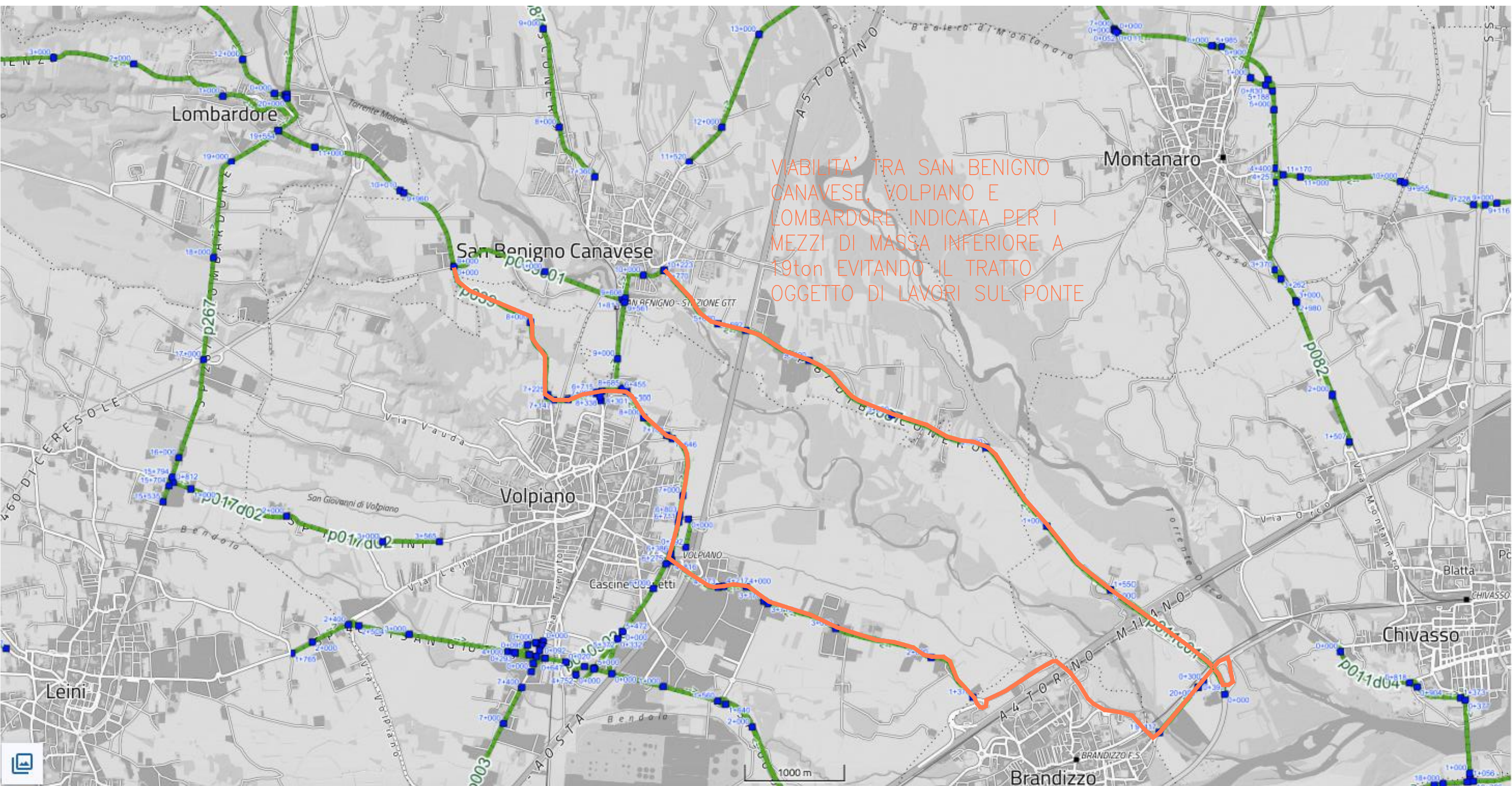
DA' ATTO,
DICHICIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 23/07/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani





VIABILITA' TRA SAN BENIGNO
CANAVESE, VOLPIANO E
LOMBARDORE INDICATA PER I
MEZZI DI MASSA INFERIORE A
19ton EVITANDO IL TRATTO
OGGETTO DI LAVORI SUL PONTE